



Il Consigliere Quintino Pallante

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. _____

***“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione,
affidamento e dispersione delle ceneri”***

Presentata dal Consigliere

Dott. Quintino Pallante _____

RELAZIONE

Attesa da anni una normativa, anche in Italia, dal 2001 grazie ad una legge dello Stato è possibile disperdere le ceneri e dare una risposta a chi non si riconosce nelle usanze funebri tradizionali. Prima al massimo si poteva scegliere di depositare l'urna in un loculo, una tomba o nel cinerario comune ma sempre all'interno di un cimitero. Visto che le ceneri non costituiscono un pericolo sanitario adesso queste possono essere conservate anche fuori dalle cinta di un camposanto, per esempio in un luogo significativo per il defunto ed i suoi cari, dove sia possibile coltivare la memoria in modo partecipe e convinto oppure si può optare per la dispersione in natura a scelta dell'interessato.

Attualmente, dopo la riforma del titolo V della costituzione, la competenza è passata alle Regioni, poichè la disciplina della cremazione coinvolge disposizioni che rientrano nella materia "tutela della salute". La presente legge "Disposizioni in materia di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", si propone di rendere immediatamente operanti le norme sulla cremazione e dispersione delle ceneri, rendendo applicabili i principi stabiliti dalla legge 130 del 2001. Anche il Molise, come le altre regioni, necessita di un intervento normativo che agisca in profondità, salvaguardando la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione. Il disegno di legge è composto da 13 articoli. L'art. 1 descrive i principi su cui si fonda il disegno di legge, volti a salvaguardare la dignità di ogni persona, correttamente ed adeguatamente informata, per gli aspetti relativi alla cremazione, nel rispetto delle proprie convinzioni, mentre l'art. 2 disciplina, nello specifico, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, che avviene in presenza di volontà testamentaria del defunto.

L'articolo 3 riguarda la modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari e l'articolo 4 individua i luoghi di dispersione delle ceneri che è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto. La dispersione delle ceneri è autorizzata nelle aree pubbliche, nelle aree private, al di fuori dei centri abitati e con il consenso dei proprietari, nelle aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario ed è fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per la dispersione delle ceneri. E' infine vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

L'articolo 5, prevede che la Giunta Regionale formuli il Piano di coordinamento che deve contenere le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative.

L'art. 6 individua le funzioni dei comuni e l'articolo 7 è relativo al senso comunitario della morte e prevede le modalità attuative di tale principio, in modo da consentire la "memoria collettiva" del defunto: "è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto."

L'art. 8 stabilisce le procedure per l'istituzione, ad opera dei comuni e loro forme associative, di adeguati spazi per il commiato, fruibili anche per le cerimonie funerarie tradizionali. L'articolo 9 stabilisce che la Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, contiene prescrizioni, rivolte ai comuni e loro forme associative, per promuovere l'informazione ai cittadini. L'articolo 10 prevede che la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato. L'articolo 11 prevede l'ipotesi di tumulazione in località differenti dal cimitero.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1.La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

2.La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.

3.La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Articolo 2

(Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che

autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all' articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell' articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Articolo 3

(Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

- 1.L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
- 2.L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
- 3.L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
- 4.L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
- 5.Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
- 6.In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Articolo 4
(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell' articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Articolo 5
(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.

2. Il Piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Articolo 6 (Funzioni comunali)

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 5.
2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 7
(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Articolo 8
(Strutture per il commiato)

1.I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2.Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3.Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4.Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Articolo 9
(Informazione)

1.La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

Articolo 10
(Formazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

Articolo 11
(Tumulazione in località differenti dal cimitero)

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell' articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della Tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 105 del d.p.r. 285/1990.

Articolo 12
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.